



CONSULENZA
AZIENDALE
SOCIETARIA
TRIBUTARIA
DEL LAVORO

ELABORAZIONI
CONTABILI
TRIBUTARIE
DEL LAVORO



**SPETTABILI CLIENTI
LORO INDIRIZZI**

Trento, 27/10/2010

OGGETTO: Conversione del decreto agosto e decreto ristori

NOVITA' FISCALI

1.VERSAMENTO CARTELLE

- I pagamenti delle cartelle emesse dall'Agencia della riscossione e gli avvisi di addebito INPS in scadenza **dal 08/03 al 31/12/2020 sono sospesi e potranno essere effettuati in unica soluzione entro il 31/01/2021**. È possibile effettuare il versamento a rate ma solamente dopo apposita richiesta. Tra l'altro per i piani in essere e per quelli che verranno concessi a fronte di istanze presentate fino al 31.12.2020 è stato esteso da 5 a 10 il numero massimo delle rate, anche non consecutive, che comportano la decadenza della rateizzazioni in caso di mancato pagamento.
- Non vi sono invece modifiche per la **"Rottamazione-ter" ed il "Saldo e stralcio"**, **le rate in scadenza nell'anno 2020 dovranno quindi essere pagate entro il 10.12.2020 per non perdere il beneficio**.
- Nel suddetto periodo di sospensione l'Agencia della riscossione non effettuerà alcuna notifica delle cartelle di pagamento, nemmeno tramite posta elettronica certificata.
- Non è prevista alcuna sospensione invece per gli avvisi bonari che dovranno essere pagati alle ordinarie scadenze.

2.AUMENTO CREDITO IMPOSTA SANIFICAZIONE/ACQUISTO DPI

Le risorse destinate al credito d'imposta sanificazione/acquisto DPI sono state incrementate e ciò ha comportato un aumento della percentuale di agevolazione fruibile, che risulta ora pari al **28,29% delle spese sostenute** (in luogo del 9,38% precedente). Al fine di recepire il suddetto incremento si ritiene però necessario attendere l'emanazione di uno specifico Provvedimento da parte dell'Agencia delle Entrate.

3.SOSPENSIONE AMMORTAMENTI

Il Legislatore, con l'intento di non "aggravare" ulteriormente i bilanci d'esercizio 2020, ha previsto **la possibilità di non imputare a conto economico fino al 100% della quota annua di ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali** mantenendo il relativo valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. La quota di ammortamento non contabilizzata verrà imputata al conto economico del bilancio 2021 e allo stesso modo saranno differite le quote successive prolungando di conseguenza l'originario piano di ammortamento di un anno.

Soggetti beneficiari:

- solo le società che redigono il bilancio in forma ordinaria e abbreviata. Non è ancora chiaro se la norma si renda applicabile anche per le società che redigono il bilancio nella forma "micro" e le ditte individuali/società di persone in contabilità ordinaria. Sono invece sicuramente escluse le attività in contabilità semplificata.



CONSULENZA
AZIENDALE
SOCIETARIA
TRIBUTARIA
DEL LAVORO

ELABORAZIONI
CONTABILI
TRIBUTARIE
DEL LAVORO



Vincoli ed obblighi informativi:

- È necessario accantonare una riserva indisponibile di utili per un ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata. Nel caso in cui l'utile d'esercizio risulti inferiore alla quota di ammortamento differita, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili in mancanza delle quali sono accantonati utili degli esercizi successivi;
- in Nota integrativa è necessario motivare le ragioni dell'applicazione della deroga;
- la sospensione degli ammortamenti non si riflette sulla determinazione del reddito e del valore della produzione ai fini IRAP. Infatti, per i soggetti che si avvalgono di tale facoltà, è ammessa la deduzione della quota di ammortamento sospesa a prescindere dall'imputazione a conto economico.

4.RIAPERTURA TERMINI RICHIESTA CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Verranno riaperti i termini di presentazione della domanda per il **contributo a fondo perduto** previsto nel "Decreto Rilancio" per i soggetti con domicilio fiscale o sede operativa in territori colpiti da eventi calamitosi e classificati come totalmente montani.

5.BONUS VACANZE

E' stata estesa la possibilità di usufruire Bonus Vacanze fino al 30/06/2021 e anche alle prenotazioni effettuate tramite piattaforme o portali telematici.

6.RIFIUTO FATTURA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Il DM 132/2020 modifica le regole fissate dal DM 55/2013 stabilendo che le Pubbliche Amministrazioni, all'atto della ricezione della fattura tramite Sistema di Interscambio, **possono rifiutarla esclusivamente nelle seguenti ipotesi**:

- se la fattura è riferita a un'operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione;
- in caso di omessa o errata indicazione del CIG (codice identificativo di gara) o del CUP (codice unico di progetto),
- in caso di omessa o errata indicazione del codice di repertorio richiesto con riferimento alle fatture riguardanti dispositivi medici acquistati dalle strutture pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale;
- in caso di omessa o errata indicazione del codice AIC e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura;
- in caso di omessa o errata indicazione del numero e della data della determinazione dirigenziale d'impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.

Viene inoltre specificato che il rifiuto della fattura non è ammesso nell'ipotesi in cui gli elementi informativi possano essere corretti mediante le "procedure di variazione" previste dall'art. 26 del DPR 633/72.

Un ulteriore elemento di novità è rappresentato dall'obbligo, per la Pubblica Amministrazione, di indicare la specifica **causa del rigetto** della fattura sulla base dei casi sopra richiamati.



CONSULENZA
AZIENDALE
SOCIETARIA
TRIBUTARIA
DEL LAVORO

ELABORAZIONI
CONTABILI
TRIBUTARIE
DEL LAVORO



7. NUOVO CONTRIBUTO FONDO PERDUTO

E' previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti:

- che al **25/10/2020 hanno partita iva attiva**;
- che dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai **codici ATECO** riportati nell'**Allegato 1** (in calce alla presente);
- qualora il fatturato del mese di aprile 2020 sia **inferiore ai due terzi** rispetto al mese di aprile 2019 (per i soggetti che hanno iniziato l'attività dall'01/01/2019 spetta anche in assenza di tale requisito);
- anche se hanno conseguito ricavi 2019 superiori a € 5 milioni (la presenza di tale condizione comportava precedentemente l'esclusione da tale contributo).

Il contributo sarà erogato dall'Agenzia delle Entrate:

- automaticamente a favore di coloro che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal c.d. "Decreto Rilancio";
- a fronte di una specifica istanza a favore di coloro che non hanno presentato la richiesta per il predetto contributo.

L'importo del contributo sarà così determinato:

- per coloro che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal c.d. "Decreto Rilancio" sarà pari ad una quota (percentuale prevista nell'**Allegato 1**) calcolata prendendo come imponibile l'indennizzo già percepito.
- per le imprese che non hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal c.d. "Decreto Rilancio" sarà pari ad una quota (percentuale prevista nell'**Allegato 1**) calcolata prendendo come imponibile il seguente valore:
 - **20%** della differenza tra il fatturato del mese di aprile 2020 e il fatturato del mese di aprile 2019 (per soggetti con ricavi inferiori a 400.000 euro)
 - **15%** della differenza tra il fatturato del mese di aprile 2020 e il fatturato del mese di aprile 2019 (per soggetti con ricavi tra 400.000 e 1.000.000 euro)
 - **10%** della differenza tra il fatturato del mese di aprile 2020 e il fatturato del mese di aprile 2019 (per soggetti con ricavi superiori a 1.000.000 euro)

L'entità del contributo non potrà comunque superare la somma di euro 150.000 e non spetta ai contribuenti la cui partita IVA risulta cessata alla data di presentazione dell'istanza.

8. CREDITO PER CANONI DI LOCAZIONE – ASSENZA CALO DEL FATTURATO

Com'è noto è stato istituito un credito d'imposta pari al 60% per i canoni di locazione pagati per immobili ad uso non abitativo relativi ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno. Per beneficiare di tale agevolazione è però necessario aver conseguito nel mese di riferimento un calo del fatturato di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019.

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale e/o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi, il cui stato emergenziale era ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID, è previsto però che il credito spetti anche in assenza del calo del fatturato.



CONSULENZA
AZIENDALE
SOCIETARIA
TRIBUTARIA
DEL LAVORO

ELABORAZIONI
CONTABILI
TRIBUTARIE
DEL LAVORO



L'Agenzia delle Entrate non ha mai fornito un elenco esaustivo di tali territori. In data 5 agosto 2020 la Provincia di Trento ha d'altra parte diffuso un comunicato che certifica la vigenza del suddetto stato di emergenza su tutti i Comuni del territorio Trentino per gli eventi calamitosi del 28 ottobre 2018 (tempesta Vaia) relativamente ad un'altra agevolazione, il contributo Fondo Nazionale.

A seguito di ciò sembrerebbe possibile richiedere l'agevolazione per tutte le attività con sede nella Provincia di Trento a prescindere dal calo del fatturato.

Ci sembra però doveroso fare presente che qualora l'Agenzia delle Entrate decidesse di non confermare lo stato di calamità, decadrebbe il requisito per la richiesta del credito con conseguente richiesta di restituzione delle somme utilizzate ed applicazione di una **sanzione pari al 100% del contributo concesso**.

Il Decreto Ristori estende, per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'**Allegato 1**, il credito d'imposta per i canoni di locazione con riferimento a ciascuno dei mesi di **ottobre, novembre e dicembre**, a condizione che nel mese di riferimento vi sia stata una diminuzione del fatturato di almeno il 50% rispetto allo stesso periodo d'imposta precedente.

9. CANCELLAZIONE DELLA SECONDA RATA IMU

Già precedentemente è stata annullata la seconda rata Imu per stabilimenti balneari e termali, D/2, immobili di agriturismi, villaggi turistici, rifugi di montagna, affittacamere, appartamenti per vacanze, bed breakfast, campeggi, discoteche, sale da ballo, night-club, D/3. Ora il Decreto Ristori estende tale agevolazione per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'**Allegato 1** sempre però a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

NOVITA' PAGHE E LAVORO

10. LAVORO AGILE E CONGEDO STRAORDINARIO PER I GENITORI DURANTE IL PERIODO DI QUARANTENA OBBLIGATORIA DEL FIGLIO CONVIVENTE PER CONTATTI SCOLASTICI

In caso di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, nonché nell'ambito dello svolgimento di attività sportive o di frequenza di lezioni musicali e linguistiche da parte del figlio convivente minore di anni quattordici, qualora l'azienda sanitaria locale territorialmente competente ne disponga la **quarantena**, il genitore potrà optare per:

- prestare la propria attività in modalità agile per tutta la durata o parte della quarantena;
- la fruizione di apposito congedo, durante il quale in luogo della normale retribuzione spetterà un'indennità pari al 50% della retribuzione stessa. Il congedo potrà coprire unicamente le effettive giornate lavorative e non potrà essere richiesto qualora l'altro genitore convivente ne fruisca per le medesime giornate ed il medesimo figlio. Tale opzione potrà essere scelta a copertura della quarantena fino al 31 dicembre 2020.

11. LAVORO AGILE PER GENITORI CON FIGLI CON DISABILITA'

Il genitore di figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della L. 104/1992, a condizione che nel nucleo non vi sia altro genitore non lavoratore, potrà svolgere la propria attività lavorativa **in modalità agile fino al 30 giugno 2021**, anche in assenza di specifico accordo individuale.



CONSULENZA
AZIENDALE
SOCIETARIA
TRIBUTARIA
DEL LAVORO

ELABORAZIONI
CONTABILI
TRIBUTARIE
DEL LAVORO



12. RADDOPPIO LIMITE WELFARE AZIENDALE ANNO 2020

Per il solo **anno 2020** il datore di lavoro può erogare **beni e/o servizi** ai propri dipendenti per un valore massimo complessivo, esente da contributi ed imposte, pari ad **€ 516,46**. Normalmente, le erogazioni non in denaro, quali ad es. voucher carburante/spesa, risultano esenti fino all'importo di € 258,23 l'anno; si assiste quindi ad un raddoppio del controvalore che può venir riconosciuto ai propri lavoratori.

13. NUOVO TRATTAMENTO DI CASSA INTEGRAZIONE

I datori di lavoro possono fruire di **n. 6 settimane di cassa integrazione per il periodo tra il 16 novembre 2020 ed il 31 gennaio 2021**. Con riferimento a tale periodo, recita il testo normativo, le predette sei settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta. Per questo motivo, da un'interpretazione letterale della norma, sembrerebbero essere state "cancellate" le precedenti 18 settimane di cassa integrazione introdotte dal decreto Agosto.

Il decreto Ristori prevede poi che le 6 settimane potranno essere unicamente richieste da coloro i quali abbiamo preventivamente richiesto ed ottenuto tutte le 18 settimane previste dal decreto Agosto nonché dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 (si veda tabella allegato 1). Anche in questo caso, da una prima lettura, sembrerebbero rimanere escluse dalle 6 settimane di cassa integrazione tutte quelle realtà da un lato non inserite nel citato allegato 1 e dall'altro che, alla data del 14 novembre, non abbiano interamente fruito delle 18 settimane introdotte dal decreto Agosto.

Per i motivi sopra addotti, **si attende necessariamente o un ulteriore decreto da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri o una circolare interpretativa da parte dell'INPS** che chiarisca definitivamente tale emparse normativo.

In ogni caso, il decreto Ristori ha replicato il meccanismo introdotto dal decreto Agosto in merito all'obbligo di pagamento del contributo addizionale in caso di utilizzo delle 6 settimane di cassa; il contributo sarà dovuto:

- nella misura del 9% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la cassa integrazione, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato del primo semestre 2020 rispetto a quello del primo semestre 2019 inferiore al 20%;
- nella misura del 18% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la cassa integrazione, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato nel medesimo periodo.

Il contributo, infine, non è dovuto per i datori di lavoro che abbiano registrato una riduzione del fatturato superiore al 20%, per i datori di lavoro che hanno avviato l'attività d'impresa successivamente all'1/1/2019 e per i datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 (si veda tabella allegato 1).

14. DIVIETO DI LICENZIAMENTO

Fino al 31 gennaio 2021 i datori di lavoro non possono:

- avviare procedura di licenziamento collettivo;
- recedere dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo (c.d. licenziamento per motivi economici).

Non sono soggetti a tali vincoli i datori di lavoro che cessino definitivamente l'attività d'impresa o che stipulino un accordo collettivo aziendale, unitamente alle organizzazioni sindacali, avente ad oggetto un incentivo economico alla risoluzione del rapporto di lavoro.

15. ESONERO CONTRIBUTIVO

Con il decreto Ristori viene ampliata l'ipotesi di riconoscimento dell'esonero contributivo, introdotta dal decreto Agosto, nei confronti di quei datori di lavoro che optino per non fruire della cassa integrazione successivamente al 13 luglio 2020. Nello specifico, viene riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro:



CONSULENZA
AZIENDALE
SOCIETARIA
TRIBUTARIA
DEL LAVORO

ELABORAZIONI
CONTABILI
TRIBUTARIE
DEL LAVORO



- per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020;
- per un ulteriore periodo di massimo 4 settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nel limite delle ore di integrazione già fruite nel mese di giugno 2020.

Tale esonero si rende difficilmente ed immediatamente applicabile, data la sua portata; in sostanza, per non incorrere nell'obbligo di versamento dei contributi non versati, con conseguente obbligo di pagamento di sanzioni ed interessi per versamento tardivo di contributi obbligatori, si dovrebbe prevedere in anticipo la non fruizione della cassa integrazione fino al 31 gennaio 2021. Pertanto, prudenzialmente, lo scrivente Studio attenderà il mese di dicembre per verificarne la fattibilità di applicazione.

16. SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E INAIL

Per i datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 (si veda tabella allegato 1) sono **sospesi i versamenti dei contributi e dei premi INAIL in scadenza al 16 dicembre 2020.**

L'importo dovuto dovrà essere versato in un'unica soluzione, o mediante rateazione fino a un massimo di 4 rate, il 16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi.

17. CONGEDO COVID PER FIGLI IN QUARANTENA "SCOLASTICA"

Il decreto Ristori prevede che, qualora nei confronti del figlio minore di anni 16 venga disposta la quarantena per contatto avvenuto nel plesso scolastico nonché nell'ambito dello svolgimento di attività sportive o di frequenza di lezioni musicali e linguistiche, il genitore ha diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità alcuna. Si viene quindi a coprire, seppur senza riconoscimento retributivo, l'assenza per assistenza di figli di età compresa tra i 15 ed i 16 anni.

Cordiali saluti
Opera Stp Srl



CONSULENZA
AZIENDALE
SOCIETARIA
TRIBUTARIA
DEL LAVORO

ELABORAZIONI
CONTABILI
TRIBUTARIE
DEL LAVORO



TABELLA ALLEGATO 1

Codice ATECO	%
493210 - Trasporto con taxi	100,00%
493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente	100,00%
493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano	200,00%
551000 - Alberghi	150,00%
552010 - Villaggi turistici	150,00%
552020 - Ostelli della gioventu'	150,00%
552030 - Rifugi di montagna	150,00%
552040 - Colonie marine e montane	150,00%
552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence	150,00%
552052 - Attivita' di alloggio connesse alle aziende agricole	150,00%
553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte	150,00%
559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero	150,00%
561011-Ristorazione con somministrazione	200,00%
561012-Attivita' di ristorazione connesse alle aziende agricole	200,00%
561030-Gelaterie e pasticcerie	150,00%
561041-Gelaterie e pasticcerie ambulanti	150,00%
561042-Ristorazione ambulante	200,00%
561050-Ristorazione su treni e navi	200,00%
562100-Catering per eventi, banqueting	200,00%



CONSULENZA
AZIENDALE
SOCIETARIA
TRIBUTARIA
DEL LAVORO

ELABORAZIONI
CONTABILI
TRIBUTARIE
DEL LAVORO



563000-Bar e altri esercizi simili senza cucina	150,00%	
591300 - Attivita' di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	200,00%	
591400-Attivita' di proiezione cinematografica	200,00%	
749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport	200,00%	
773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi	200,00%	
799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento	200,00%	
799019 - Altri servizi di prenotazione e altre attivita' di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca	200,00%	
799020 - Attivita' delle guide e degli accompagnatori turistici	200,00%	
823000-Organizzazione di convegni e fiere	200,00%	
855209 - Altra formazione culturale	200,00%	
900101 - Attivita' nel campo della recitazione	200,00%	
900109 - Altre rappresentazioni artistiche	200,00%	
900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli	200,00%	
900209 - Altre attivita' di supporto alle rappresentazioni artistiche	200,00%	
900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie	200,00%	
900400-Gestione di teatri, sale da concerto		



CONSULENZA
AZIENDALE
SOCIETARIA
TRIBUTARIA
DEL LAVORO

ELABORAZIONI
CONTABILI
TRIBUTARIE
DEL LAVORO



le altre strutture artistiche	200,00%	
+-----+-----+		
920009 - Altre attivita' connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)	200,00%	
+-----+-----+		
931110-Gestione di stadi	200,00%	
+-----+-----+		
931120-Gestione di piscine	200,00%	
+-----+-----+		
931130-Gestione di impianti sportivi polivalenti	200,00%	
+-----+-----+		
931190-Gestione di altri impianti sportivi nca	200,00%	
+-----+-----+		
931200-Attivita' di club sportivi	200,00%	
+-----+-----+		
931300-Gestione di palestre	200,00%	
+-----+-----+		
931910-Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi	200,00%	
+-----+-----+		
931999-Altre attivita' sportive nca	200,00%	
+-----+-----+		
932100-Parchi di divertimento e parchi tematici	200,00%	
+-----+-----+		
932910-Discoteche, sale da ballo night-club e simili	400,00%	
+-----+-----+		
932930-Sale giochi e biliardi	200,00%	
+-----+-----+		
932990-Altre attivita' di intrattenimento e di divertimento nca	200,00%	
+-----+-----+		
949920 - Attivita' di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby	200,00%	
+-----+-----+		
949990 - Attivita' di altre organizzazioni associative nca	200,00%	
+-----+-----+		
960410-Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)	200,00%	
+-----+-----+		
960420-Stabilimenti termali	200,00%	
+-----+-----+		
960905 - Organizzazione di feste e cerimonie	200,00%	
+-----+-----+		